



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Giurisprudenza

La tutela del sito web

Diritto Privato dell'Informatica A.A. 2006/2007

Docenti: Bruno Troisi – Massimo Farina

Autore: M.F. Liscia

SOMMARIO

- Considerazioni generali sul “sito web”
 - Il sito web come opera dell'ingegno
 - Problematiche tipiche dei siti internet
 - Il diritto d'autore
 - La tutela dei contenuti: i testi
- La tutela dei contenuti: le fotografie digitali
 - Strumenti di tutela del diritto d'autore

Il sito web

Il sito web é una struttura ipertestuale, costituita da una o più pagine web, accessibile con l'uso di un browser (p.e. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, ecc.) sulle infrastrutture Internet tramite il cd. World Wide Web.


I siti web possono suddividersi in:

- **Siti statici**
- **Siti dinamici**

I primi hanno contenuti di sola ed esclusiva lettura e vanno aggiornati manualmente interagendo direttamente sul codice della pagina; uno degli standard più diffusi di linguaggio per il World Wide Web è l'HTML (Hyper Text Markup Language).

Il sito dinamico è, in tutto o in parte, generato sul momento dal server e può essere quindi diverso ogni volta che viene richiamato in base a diversi fattori, per es. il browser utilizzato; sono generalmente collegati ad un database ed utilizzano linguaggi di compilazione più complessi (JavaScript, PHP). Alcuni plugin per i browser permettono la visualizzazione di contenuti dinamici, come Flash, Shockwave o applet Java.

Esempio di visualizzazione di una pagina web:

 <p>Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Giurisprudenza</p>		
Facoltà	Bacheca	Orientamento
<p>Servizi web</p> <ul style="list-style-type: none">» Risultati degli esami» Iscrizione agli esami» Dispense e materiali on-line» Modulistica» Link utili <p>Didattica</p> <ul style="list-style-type: none">» Programmi dei corsi» Calendario lezioni» Calendario seminari» Calendario tutorato» Calendario esami» Esami del giorno» Calendario lauree» Docenti ed orari di ricevimento» Regolamento didattico» Post lauream <p>Studenti</p> <ul style="list-style-type: none">» Erasmus» Rappresentanti degli studenti» Iniziative esterne» Associazioni studentesche <p>Strutture</p> <ul style="list-style-type: none">» Storia» Tour virtuale» Dipartimenti» Organigramma	<ul style="list-style-type: none">◆ 10 luglio: Si avvisano gli studenti che hanno frequentato il corso attributivo di crediti "Autonomia privata e crisi coniugale", che il 16 luglio, al termine degli esami di Diritto di famiglia, verranno registrati i crediti formativi.◆ 10 luglio: Si avvisano gli studenti che il turno di ricevimento della dott.ssa S. Ibba, previsto per mercoledì 11, non si terrà.◆ 10 luglio: Diritto penale Commerciale: Salvo restando la data del 31 luglio, il Prof. Zannotti sarà disponibile in Facoltà per il sostenimento dell'esame il giorno 30 luglio alle ore 11.◆ 10 luglio: Si avvisano gli studenti che il turno di ricevimento della dott.ssa M. Curtu, previsto per oggi, è posticipato con i medesimi orari al 12 luglio.◆ 10 luglio: Aggiornati gli orari di ricevimento della prof.ssa E. Loffredo.◆ 9 luglio: Aggiornati gli orari di ricevimento del dott. R. Cherchi.◆ 9 luglio: Diritto di famiglia e Dottorato di ricerca in Diritto dei contratti: Si comunica che, nella giornata del 10.07, il Dott. G. Carta non osserverà il consueto turno di ricevimento perché impegnato in altra sede.◆ 9 luglio: Si avvisano gli studenti che il turno di ricevimento della dott.ssa C. Guerrini, previsto per mercoledì 11, è anticipato al 9 luglio, ore 9-11◆ 7 luglio: Si avvisano gli studenti che il turno di ricevimento della dott.ssa B. Gentilini, previsto per il 13 luglio, è anticipato al giorno 10, dalle ore 9 alle 11.◆ 6 luglio: Si avvisano tutti gli iscritti al corso di Diritto privato dell'informatica, che hanno fatto richiesta per il colloquio intermedio, che la data è fissata per il 10 luglio alle ore 15. Gli elaborati da discutere dovranno essere inviati via e-mail.◆ 6 luglio: Aggiornati gli orari di ricevimento del dott. F. Cancedda, tutor per l'orientamento.◆ 6 luglio: Aggiornati gli orari di apertura della biblioteca.◆ 6 luglio: Si avvisano gli studenti che il turno di tutorato del 10 luglio della dott.ssa C. Pusceddu si svolgerà dalle 14,30 alle 16,30.◆ 5 luglio: Si avvisano gli studenti che il turno di ricevimento del dott. G.	<p>Studenti scuole superiori</p> <ul style="list-style-type: none">» Scegliere il corso di laurea <p>Laurea Magistrale</p> <ul style="list-style-type: none">» Piano di studi <p>Nuovo Ordinamento <u>Lauree di I° Livello</u></p> <ul style="list-style-type: none">» Scienze giuridiche<ul style="list-style-type: none">◆ Percorsi formativi» Servizi giuridici<ul style="list-style-type: none">◆ Percorsi formativi» Domande frequenti <p><u>Lauree di II° Livello</u></p> <ul style="list-style-type: none">» Laurea specialistica in Giurisprudenza<ul style="list-style-type: none">◆ Percorsi formativi» Laurea specialistica in Scienze dell'Amministrazione pubblica<ul style="list-style-type: none">◆ Percorsi formativi <p>Vecchio Ordinamento</p> <ul style="list-style-type: none">» Piani di studio» Passaggio al Nuovo ordinamento:<ul style="list-style-type: none">◆ Domanda◆ Conversione in crediti◆ Test di autovalutazione◆ Domande frequenti» Tesi di laurea

La pagina web visualizzata *supra* in linguaggio html:

```
<html>
<head>
<title>Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Cagliari
</title>
</head>
<frameset rows="120,*" border="0" frameborder="0"
framespacing="0">
  <frame src="banner.html" name="orizz" scrolling="auto"
marginwidth="0" marginheight="0"
noresize target="main">
  <frame src="main.html" name="main" scrolling="auto"
marginwidth="0" marginheight="0"
noresize>
</frameset>
</html>
```

La creazione di pagine web non è appannaggio di una ristretta cerchia di cultori dei linguaggi informatici e dei cd. web-designers.

Da tempo ormai esistono software (p.e. Impress, FrontPage, Mozilla Composer, ecc..) che permettono la compilazione anche senza la conoscenza del linguaggio, grazie ad esempio a creazioni guidate.

Non solo, si diffondono sul web servizi che permettono la creazione di pagine standardizzate direttamente *on line* (*Wiki*).

Il sito web è generalmente riconosciuto come un'**opera “multimediale”** in quanto permette al contempo l'esperienza di una pluralità di *media visivi, sonori e testuali* (*applet di Java, gif, Jpeg, Mpeg, insomma qualsiasi informazione digitale*) che ne fanno uno strumento unico per la capacità comunicativa. Senza contare la potenzialità dell'*ipertestualità intrinseca alla struttura della “rete”*.

Un sito web è in effetti un mero contenitore, pertanto può essere utilizzato in svariati modi:

- . Sito personale
- . Sito aziendale
- . Motore di ricerca, metamotores, ecc..
- . Sito istituzionale
- . Sito di commercio elettronico
- . Sito ludico
- . Semplice *database*
- . *Blog, forum, ecc..*

Tuttavia la forma spesso si rivela sostanza ed il sito web, in se e per se considerato al di là dei contenuti, spesso è certamente il prodotto di un atto di carattere intellettuale e creativo.

Insomma oggetto di tutela possono essere non solo i contenuti del sito, come testi, file audio o video, software ed immagini, ma la stessa pagina htm (o php, ecc..).

Il sito web come opera dell'ingegno

dati normativi:

▫ **Legge 22 aprile 1941 n. 633**

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio**

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, **qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.**

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché **le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.**

▫ **Codice Civile Art. 2575 Oggetto del diritto**

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, **qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.**

→Viene normalmente ritenuta tutelabile l'opera non banale che in qualche maniera si discosti da quelle che l'hanno preceduta.

→L'elencazione dell'art.1 LdA è ritenuta non tassativa e nella sua parte finale viene riconosciuta la norma di chiusura che permette la tutela del sito web come opera dell'ingegno.

“Oggetto della protezione del diritto d'autore non è l'idea o il contenuto intrinseco dell'opera, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza ai fini della sua comunicazione ai terzi.”

Cass., sez. I, 2 dicembre 1993 n.1195

Data l'esponenziale crescita del fenomeno dei siti web pronti all'uso viene da chiedersi quale possa essere il grado di tutela cui possono assurgere tali opere.

“Premesso che la tutela per il diritto d'autore, pur richiedendo un creatività di basso livello, è pur sempre correlata al livello dell'apporto creativo, sicché sono escluse le forme banali o standardizzate, non proteggibili statuette per pastori di presepio caratterizzate da forme banali, stereotipate, che si rifanno ad una iconografia presepiale tradizionale e consolidata in Italia come in altri Paesi.”

T. Napoli 04 febbraio 2005 Landi c. Soc. Partenope

Qual è l'oggetto della tutela del diritto d'autore nel caso dei siti internet?

Il legislatore italiano tutela e il **codice sorgente** del sito, così come per la tutela del software, e il cd. **layout**, ovvero l'impostazione grafica della pagina web.

Come è ovvio e naturale è precipuo per la tutela del sito web la legittimità di questo e dei suoi contenuti.

Date le caratteristiche ontologiche della rete e del materiale informatico, primo fra tutti la semplicità del cd. “copia&incolla” e la potenziale riproduzione infinita di questi enti, vi sono delle problematiche che richiamano oltre la disciplina sul diritto d'autore, quella sui segni distintivi dell'impresa, dei marchi, della concorrenza sleale, sulla pubblicità ingannevole, sulla tutela del nome, dell'identità e dell'immagine.

Proprie del sito web invece abbiamo la questione sui *domain name*, sul *linking*, il *framing* ed il *metatag*.

Alcune problematiche “tipiche”

- Il domain name, o nome di dominio è un nome identificativo riferibile ad un indirizzo di posta elettronica o può essere parte di un URL, ovvero l'indirizzo del sito web.

p.e. giurisprudenza.unica

Il nome di dominio può interferire coi segni distintivi di una impresa, rimanendo subordinato alle regole sulla contraffazione del marchio e della concorrenza sleale (art.2598 e ss. Cod.Civ.).

Si veda la sent. n. 1571/2004 del 23 giugno 2004 del T. di Modena:

-rilevanza del domain name (*latu sensu*) sotto il profilo dei diritti di proprietà industriale per la sua funzione tipica distintiva, simile a quella svolta dall'insegna.

Il **linking**, dall'inglese *to link=collegare*, è proprio l'ipertestualità della rete, il passare con un "click" da una pagina web ad un'altra. Se il "salto" è effettuato verso una homepage di terzi avremo il cd. **surface linking**; se il "reindirizzamento" è verso una pagina interna di un sito altrui avremo il cd. **deep linking**.

- Il **deep linking** quando può ingenerare nel navigatore un senso di smarrimento e conseguente fraintendimento della titolarità dei diritti sull'opera produce effetti come il cd annacquamento del marchio, rischio di associazione ed altri comportamenti di sleale concorrenza. Inoltre il titolare del sito richiamato vede una perdita economica dovuta al mancato passaggio dell'utente per la home page dove sono inseriti i banner pubblicitari. *Contra* si veda la giurisprudenza olandese (case/Docket number: 139609/KG ZA 00-846 - Judgement of August 22, 2000 Rotterdam).

- Il **framing** (=cornice, struttura) consiste nell'inserire, nel contesto dell'interfaccia grafica di un sito, il contenuto di un altro richiamato tramite link. Quindi il sito "linkato" viene inserito nella pagina del sito "linkante", riportando nella riga dell'indirizzo quello del "linkante".

- Si possono fare le medesime considerazioni sugli effetti del deep linking tuttavia mentre il collegamento ipertestuale é comunque strutturale rispetto alla "rete" stessa e se esplicitato chiaramente rimane lecito, il framing è certamente più subdolo.
- Secondo il T. di Genova, 22 dicembre 2000 è mezzo idoneo alla concorrenza sleale.

- Il ***metatag*** è invece la pratica di alcuni webmaster che per richiamare un maggior numero di navigatori inseriscono in una parte, spesso non visibile, della pagina web parole chiave anche non attinenti al reale contenuto del loro sito. Questo non solo produce “rumore” nelle ricerche afferenti quei termini ma è riconosciuto dalla giurisprudenza, anche nostrana, come illecito, sotto il profilo della concorrenza sleale anche con rilievi anche penali (art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio); si veda in tema sent. T. Rovereto 2 febbraio 2001.

Il diritto d'autore

Con la creazione dell'opera l'autore acquista a titolo originario i diritti sulla stessa (art. 2576 c.c.). Non c'è bisogno di alcuna registrazione. *Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.(art. 6 LdA)*

- **Diritti morali:** diritto alla paternità, all'inedito, all'integrità dell'opera, diritto di pentimento.
- **Diritti patrimoniali:** riprodurre, eseguire, diffondere, distribuire, noleggiare trasformare e modificare.

Art. 12

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 12-bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Generalmente l'autore del sito web non corrisponde al titolare dei diritti patrimoniali: per le capacità tecniche richieste nella creazione di tale opera spesso si finisce col commissionarla ad un esperto (imprese *content-provider* o *web-designer*).

Si configura in questi casi l'ipotesi di cui all'**art.3 della LdA**: **“Le opere collettive**, *costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.”*

• **Art. 7** “E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.”

• **Art. 38** “Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7”

Principio cardine è che per l'utilizzazione dell'opera è richiesto il consenso dell'autore.

Eccezioni a detto principio sono le cd. **libere utilizzazioni** (capo V, artt. 65-71 decies, LdA): in assenza di previo consenso è possibile il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti dell'opera per fini di discussione o didattiche purché non si costituisca una concorrenza all'utilizzazione economica di quell'opera.

Art. 65 LdA

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

Art. 66 LdA

1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei **limiti giustificati dallo scopo informativo**, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.

La tutela dei contenuti: i testi

Il testo, lo “scritto” è il mezzo di minor impatto ma più importante e più facilmente “esportabile” dell'opera multimediale che è il sito web. Si prescinde dal formato in cui questo è redatto (.txt, .pdf, .odt, .lit, .doc, ecc..)

Qualsiasi testo, che presenti minime caratteristiche di originalità, è tutelato dalla legge d'autore e non ci si può appropriare di questo.

Eccezione al suddetto principio l'art. 70 LdA (vedi *infra*), ed in generale le libere utilizzazioni.

La tutela dura fino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore.

Art. 70 LdA

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per **uso di critica o di discussione**, nei limiti giustificati da tali fini e **purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera**; se effettuati a **fini di insegnamento o di ricerca scientifica** l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

(omissis)

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Chiunque lamenti una violazione dei propri diritti può richiederne in definitiva l'accertamento ed in caso di esito positivo può pretendere l'inibizione dell'illecito comportamento del terzo nonché il risarcimento del danno.

Il cd. plagio è l'appropriazione illegittima di un'opera altrui. *“..prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva sia sotto il profilo della novità.”*
cass. sez.I n.24994/2005

Art. 156

Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

Art. 163

1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

Le note informative(o disclaimer)

Legge 21 maggio 2004, n. 128

art.1 Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno

1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e' corredata da un **idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi**. La comunicazione, di adeguata visibilita', contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. (..).

Detto avviso, o disclaimer o nota informativa non è che una comunicazione atta a rammentare ai terzi i diritti sull'opera in questione, senza aggiungerne peraltro di nuovi, in un contesto quale è la rete in cui la facilità della “copiatura” tende spesso a far abbassare il livello di attenzione alle norme dell'ordinamento sui diritti d'autore.

La tutela dei contenuti: le fotografie digitali

La legge n.633 del 22 aprile 1941 all'art.2 include al n.7 tra le opere tutelabili dal diritto d'autore le fotografie distinguendo, in accordo alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, tra:

- **Opere fotografiche**
- **Semplici fotografie**

Riproduzioni fotografiche (queste ultime al di fuori di della tutela art,87²)

Art. 87 LdA

Sono considerate **fotografie** ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo **le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale**, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Sono “**opere fotografiche**” invece se dotate di creatività, di un valore artistico; in tale caso la protezione del diritto d'autore è di 70 anni dalla morte dell'autore rispetto ai 20 anni dalla produzione dell'immagine nel caso delle semplici fotografie (art. 92 LdA).

Le condizioni per la tutelabilità dei diritti le troviamo all'Art. 90:

“Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

- 1) il **nome del fotografo**, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- 2) la **data dell'anno di produzione della fotografia**;
- 3) il **nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata**.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.”

**Fotografie semplici e opere fotografiche
non si distinguono che per la durata
del diritto morale.**

Art. 92

**Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla
produzione della fotografia.**

Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la **multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:**

- a) **riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico**, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
 - b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
 - c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- (omissis)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Limite al diritto di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia di cui all'**art. 88** della LdA è il **diritto all'immagine** di colui che è ritratto, fatta eccezione nel caso in cui la fotografia sia giustificabile dal **diritto di cronaca**(**art. 97 LdA**:*Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.*)

Strumenti di tutela del diritto d'autore

Inibitoria: Art. 156 LdA

*Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che **il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.***

(..)

Art. 158

Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno

Art. 163

- 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'**inibitoria** di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.*

Sono inoltre previsti agli artt. 161 e ss. Della LdA ulteriori azioni strumentali alla difesa del diritto, come la **perizia** ed il **sequestro** di ciò che si ritenga costituisca violazione del diritto di utilizzazione.

Art. 102

E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

Agli artt 171 e ss della LdA troviamo le sanzioni penali ed amministrative a tutela del diritto d'autore.

Art. 171 Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale.

(..)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 174-bis

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

LICENZA



Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

- Tu sei libero:
 - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
 - di creare opere derivate
 - Alle seguenti condizioni:
 - Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
 - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
 - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra